

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **41/1961** (ECLI:IT:COST:1961:41)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **AMBROSINI**

Udienza Pubblica del **24/05/1961**; Decisione del **23/06/1961**

Deposito del **11/07/1961**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1289**

Atti decisi:

N. 41

ORDINANZA 23 GIUGNO 1961

Deposito in cancelleria: 11 luglio 1961.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 174 del 15 luglio 1961.

Pres. CAPPI - Rel. AMBROSINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D. L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito con

modificazioni nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, riguardante gli "atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno", promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1959 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione del Governo britannico e Guerrato Elena, iscritta al numero 122 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 5 dicembre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini:

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che a seguito di pignoramento in favore della signora Guerrato Elena, nei confronti del Governo britannico, di una costruzione sita nei giardini pubblici del Comune di Venezia, e precisamente nel recinto della "Esposizione biennale internazionale d'arte", e ceduta dal Comune al Governo britannico con convenzione del 13 ottobre 1938, per essere "destinata esclusivamente a mostra inglese d'arte contemporanea", l'Amministrazione del Governo britannico, il Pubblico Ministero e il Comune di Venezia proposero opposizione all'esecuzione innanzi al Tribunale di Venezia, e quest'ultimo, in tale sede, con ordinanza del 25 agosto 1959 ha sollevato con riferimento agli artt. 24, 42, 113 e 10 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale del R.D. L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, riguardante gli "atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno";

che con ordinanza del 1 marzo 1961, n. 8, questa Corte dispose che il Tribunale di Venezia inviasse la sentenza non definitiva pronunciata nel medesimo giudizio contemporaneamente all'ordinanza sopra indicata, e non trasmessa alla Corte con gli atti della causa;

Considerato che, tra le questioni che era necessario risolvere ai fini della decisione del Tribunale, vi era quella se la costruzione sottoposta a pignoramento appartenesse al Comune di Venezia oppure all'Amministrazione britannica;

che tale questione - la risoluzione della quale in un senso o nell'altro potrebbe condizionare la rilevanza, ai fini della decisione del giudizio a quo, della questione di legittimità costituzionale sottoposta a questa Corte - non è stata dal Tribunale né decisa con la sentenza non definitiva, né considerata nell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale, ai fini della valutazione della rilevanza di questa rispetto al giudizio a quo;

che pertanto, occorre rinviare gli atti al Tribunale di Venezia perché compia, sotto il profilo indicato, l'omesso esame di rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI

- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.